



DISCIPLINARE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1

Ambito di applicazione e fonti

Il presente regolamento disciplina l'esecuzione dei lavori in economia da parte dell' Inaf – Istituto Nazionale di Astrofisica, per quanto riguarda le tipologie di lavori infra specificati. Essendo l'Inaf Ente pubblico nazionale con una struttura organizzativa incardinata su una sede centrale e strutture di ricerca articolate su base locale, per Amministrazione appaltante si intende l'Amministrazione centrale o periferica presso cui si effettuano i lavori.

Le notifiche all'Osservatorio dei Lavori Pubblici sono curate, di norma e ove possibile, dall'Amministrazione appaltante.

Il presente Disciplinare viene adottato ai sensi delle norme seguenti:

- Legge 11-2-1994 n. 109 e successive modifiche e integrazioni: art.24;
- D.P.R. 21-12-1999 n. 554: artt 88 - 120 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 -147 - 148 - 153 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182;

Art. 2

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000 Euro. Gli importi monetari di volta in volta determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA).

2. Nessun lavoro di importo superiore può essere frazionato artificialmente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole del presente regolamento.

3. Non sono considerate frazionamenti artificiali, le suddivisioni di interventi già individuati nell'elenco annuale delle OO.PP., nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile del procedimento.

Art. 3

Tipologie dei lavori in economia

Le tipologie dei lavori eseguibili in economia, individuate dall' articolo 88 del Regolamento, sono:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti per eventi imprevedibili e quando non è possibile ricorrere ai normali sistemi di affidamento ;
- b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro ;
- c) interventi in materia di sicurezza non programmabili ;
- d) lavori non differibili dopo un infruttuoso esperimento delle procedure di gara ;
- e) lavori necessari per la compilazione dei progetti (es. saggi, prove geognostiche ecc.) ;
- f) completamento di opere o impianti a seguito di procedure di risoluzione del contratto o di esecuzione in danno, qualora sussista l'urgenza di completare i lavori.

Art. 4

Programmazione e finanziamento

L'Ente individua nell'elenco annuale – proprio del piano triennale delle OO.PP., previsto dall'art. 14 della Legge n. 109/94 e s.m. e/o nel bilancio di previsione annuale – l'elenco dei lavori prevedibili” da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

L'Ente individua, altresì, sempre in sede di bilancio annuale, un apposito stanziamento per gli interventi “non prevedibili” da eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media degli ultimi tre esercizi.

Art. 5

Il responsabile della procedure

L'Ente in base al proprio modello di organizzazione interna, individua, conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, un Responsabile di procedimento per ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandate l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta del contraente e l'affidamento.

L'Ente individua, altresì, un responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori in economia non prevedibili, al quale pure compete tutta la procedura di autorizzazione e di esecuzione.

Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetta sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti dei competenti organi o dirigenti dell'Amministrazione, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare gli interventi ed i lavori da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dalla legge e dal Regolamento Generale, nonché dettagliate dal presente Regolamento interno.

Art. 6

Modi di esecuzione

I lavori in economia possono, ai sensi dell' articolo 142 del Regolamento, essere eseguiti:

- in amministrazione diretta e cioè con l'organizzazione del lavoro direttamente a cura della Amministrazione e sotto la sua completa responsabilità ;
- per cottimi e quindi con l'affidamento dei lavori ad uno o più appaltatori, attraverso le procedure di affidamento previste.

Art. 7

Lavori in amministrazione diretta

L' esecuzione dei lavori in economia in amministrazione diretta è consentita fino ad una spesa complessiva non superiore a 50.000 Euro.

Il Responsabile del procedimento organizza i lavori utilizzando personale dell'Ente o il personale eventualmente assunto ed acquisisce i materiali e noleggia le attrezzature e i mezzi necessari per l'esecuzione degli interventi.

Art. 8

Lavori affidati per cottimo

Nella esecuzione per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento affida, con le procedure negoziate di cui infra, sotto la sua responsabilità, ad una impresa, l'esecuzione dei lavori di importo non superiore a € 200.000.

Gli affidamenti per cottimo, sono effettuati con le modalità della trattativa privata:

- a) mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, qualora l'importo di aggiudicazione sia inferiore a € 20.000;
- b) Per lavori di importo tra € 20.000 e i 50.000 € , l'ufficio competente deve procedere mediante trattativa privata, fra almeno 5 imprese;
- c) Per i lavori di importo tra i 50.000 € e i 200.000 € l'ufficio competente deve procedere mediante trattativa provata fra almeno 15 imprese.
- d) nel caso di lavori la cui natura specialistica non consenta il reperimento di ditte partecipanti nel numero minimo indicato, attestato dal responsabile del procedimento, è possibile derogare dalle precedenti procedure richiedendo un numero minore di preventivi di spesa; in tale caso occorre specifica e dettagliata motivazione.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Le ditte sono invitate mediante invio di lettera raccomandata, di fax o e-mail, contenente le seguenti condizioni contrattuali:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni ;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Amministrazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

Deve comunque risultare agli atti la data del ricevimento ed il contenuto delle offerte.

Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio dei lavori pubblici e pubblicazione nell'albo dell'Amministrazione Appaltante dei nominativi degli affidatari.

L'esame dei preventivi ed il relativo provvedimento di aggiudicazione dei lavori viene effettuato al massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

Art. 9

Lavori d'urgenza

In caso d'urgenza il Responsabile del procedimento (o un tecnico incaricato) redige un apposito verbale, nel quale devono essere indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che hanno provocato tale situazione e i lavori necessari per rimuoverla; a tale fine deve essere quindi predisposta una apposita perizia estimativa dei lavori necessari.

Il verbale e la perizia vengono trasmessi alla Amministrazione appaltante, la quale, dispone l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in economia e provvede alla copertura della spesa necessaria.

Art. 10

Lavori di somma urgenza

In caso di somma urgenza e cioè quando non è consentito alcun indugio nell'esecuzione dei lavori, il Responsabile del procedimento (o il tecnico che per primo si reca sul posto e accerta i fatti) redige un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi dello stato di somma urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo e dispone altresì l'immediata esecuzione dei lavori anche con affidamento diretto, entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile a rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità.

Il prezzo della prestazione è definito consensualmente tra affidante ed affidatario e, in mancanza di accordo, è possibile comunque ingiungere l'esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dalla Amministrazione appaltante, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare specifica riserva.

Entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione il Responsabile del procedimento (o il tecnico incaricato) redige una perizia giustificativa dei lavori, che deve essere trasmessa unitamente al verbale di somma urgenza all'Amministrazione appaltante, la quale provvede, mediante decreto direttoriale, all'approvazione dei lavori e alla copertura delle spese necessarie.

Nel caso che l'Amministrazione appaltante non approvi i lavori ordinati, si procede alla liquidazione delle sole spese relative alle opere già realizzate.

Art. 11

Autorizzazione a contrattare

Nel caso che la spesa per lavori in economia sia prevista nel quadro economico di progetto, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori è concessa direttamente dal Responsabile del procedimento.

Nel caso invece di esigenze impreviste e non connesse ad errori od omissioni progettuali, il Responsabile del procedimento può proporre l'utilizzo degli accantonamenti per imprevisti o di economie derivanti da ribassi d'asta, mentre l'autorizzazione ad eseguire i lavori deve essere concessa dalla Amministrazione appaltante.

In ogni caso deve essere formalizzata determinazione a contrattare.

Art. 12

Ordinazione dei lavori in economia

Per i lavori il cui importo non supera € 20.000, l'ordinazione a cura del responsabile del procedimento a terzi avviene attraverso "ordinativo" che deve successivamente allegarsi alla fattura.

Per i lavori i cui importi vanno da € 20.000 a € 200.000, l'ordinazione dei lavori, previa determinazione, avviene solo dopo la sottoscrizione di un apposito atto contrattuale e previa presentazione di una polizza fidejussoria pari al 10% dell'importo aggiudicato.

Art. 13

Contabilità dei lavori in economia

La contabilizzazione dei lavori in economia deve essere effettuata con le seguenti modalità :

- a) in caso di lavori in amministrazione diretta attraverso liste settimanali per le provviste dei materiali, per i noli e per la manodopera, con documentazione delle relative spese e quietanze degli interessati, riassumendo poi il tutto in appositi registri;
- b) in caso di lavori affidati per cottimo attraverso libretti delle misure e rispettivi registri di contabilità, in analogia a quanto previsto per gli appalti ordinari.

Le spese minute (esempio acquisti accessori) sono riassunte in una apposita nota, accompagnata dai documenti giustificativi di spesa (fatture o scontrini fiscali).

Il Direttore dei lavori compila quindi i conti dei fornitori ed i certificati di avanzamento dei lavori, mentre il Responsabile del procedimento dispone i pagamenti ai creditori, i quali devono rilasciare apposite quietanze.

Il Direttore dei lavori deve comunque inoltrare al Responsabile del procedimento un rendiconto mensile delle spese ed un rendiconto finale al termine dei lavori ; in caso di affidamenti per cottimo occorre predisporre un vero e proprio conto finale e provvedere al collaudo delle opere o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 148 del Regolamento può predisporre perizie suppletive anche per i lavori in economia, qualora la somma disponibile si riveli insufficiente.

In ogni caso la spesa complessiva non può superare i 200.000 Euro (con l'eccezione dei lavori di somma urgenza).

Compete alla Amministrazione appaltante approvare la perizia e assicurare la copertura della maggiore spesa.

Art. 14

Certificato di regolare esecuzione – collaudo

La conclusione dei lavori eseguiti in economia è attestata rispettivamente da:

1. Certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile del procedimento (o da altro direttore dei lavori nominato nell'ambito del personale tecnico dell'Amministrazione appaltante);
2. Certificato di collaudo, per lavori diretti da professionisti esterni;
3. Contestualmente alla liquidazione della fattura, per importo fino a € 10.000.